

Roma, 13 aprile 2015

COMUNICATO STAMPA

SENTENZA CASSAZIONE: NO AGLI ALIMENTI A CHI HA UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO, RUO (ASS. CAMMINO): “Posta una pietra miliare in favore dell’ex coniuge”

Roma, 13 apr – “Le unioni civili acquistano una rilevanza giuridica sempre maggiore – Questo il parere dell’Avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente nazionale della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (CamMiNo) - La Cassazione – afferma Ruo - con sentenza n 6855 dell’inizio di questo mese di aprile 2015, ha posto una nuova pietra miliare in favore dell’ex coniuge obbligato a corrispondere l’assegno divorzile nei confronti dell’altro *ex* . Questo è disposto in favore dell’ex coniuge patrimonialmente più debole e l’obbligo cessa con l’eventuale successivo suo matrimonio.”

Ma che succede se l’ex coniuge percettore ha una convivenza stabile, continua e duratura, anche allietata dalla nascita di figli della nuova coppia? Secondo l’avvocato Ruo: “Per la precedente giurisprudenza, in questo caso, il diritto a percepire l’assegno divorzile entrava in una specie di “quiescenza”. Se poi la convivenza si rompeva, allora il diritto tornava a “rivivere”. “La novità della sentenza della Suprema Corte – spiega Ruo - sottolinea che la creazione di una famiglia di fatto è “espressione di una scelta libera e consapevole...dovrebbe essere caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio” in relazione anche alle vicende successive. Vale a dire – continua la presidente nazionale di CamMiNo - che se poi la convivenza si rompe, non per questo si può pretendere di nuovo l’assegno divorzile. Anche perchè va considerata la condizione dell’altro *ex* coniuge, quello tenuto a corrisponderlo, che potrebbe aver fatto affidamento nell’esonero definitivo da tale obbligo”

“Serve comunque la pronuncia di un giudice – spiega in conclusione l’avvocato Ruo - che accerti il venire meno del diritto alla percezione dell’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge percettore in forza della nuova convivenza. Invece se questo si sposa, il diritto viene meno per espressa previsione di legge.”

LORENZO COLETTA
Ufficio Stampa Nazionale
Tel: +39 333 9592154
Mail: lorenzo_coletta@yahoo.it
www.cammino.org